

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DISPONIBILI AD OSPITARE DISABILI IN FAVORE DEI QUALI
ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE.**

PROGETTO A.L.F.A. Autonomia, Lavoro, Formazione, Abilità. CUP F81H22000460003

"Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità"

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 15 marzo 2022

In esecuzione della Determinazione N. 140 del 19/04/2023

PREMESSE.

Con D.D. n. 119 dell'11 aprile 2022 la Regione Campania ha approvato l'Avviso per Manifestazione di Interesse per le "Progettualità di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", destinata agli Ambiti Territoriali della Campania che intendessero candidarsi per la realizzazione di progetti finalizzati all'inclusione di persone con disabilità, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 15/03/2022.

L'Azienda, in data 31/05/2022, ha provveduto a presentare la candidatura per la realizzazione degli interventi in favore dei disabili residenti nei Comuni Consorziati, ottenendo un finanziamento complessivo di € 100.000,00, a valere interamente sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità".

Tra gli interventi previsti nel "Progetto A.L.F.A. Autonomia, Lavoro, Formazione, Abilità", è possibile procedere all'attivazione di "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" ai sensi della normativa di riferimento.

L'Azienda, in collaborazione con la Cooperativa Sociale I.R.F.O.M., soggetto promotore dei tirocini, intende selezionare soggetti pubblici e privati disponibili ad attivare tirocini finalizzati all'inclusione sociale in favore delle persone con disabilità.

ART. 1 – FINALITÀ

Finalità del presente avviso è la costituzione di un elenco di organismi, sia pubblici che privati, disponibili ad attivare tirocini, in qualità di Soggetti ospitanti, a favore di persone con disabilità. Obiettivo dell'intervento è quello di favorire l'inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell'ambito lavorativo, attraverso

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

l'attivazione di tirocini.

I tirocini saranno realizzati nel rispetto della vigente normativa regionale di riferimento Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4. “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)”.

ART. 2 - SELEZIONE SOGGETTI OSPITANTI E REQUISITI.

Possono presentare domanda di manifestazione d'interesse datori di lavoro pubblici e privati che hanno sede operativa nell'Ambito Territoriale B2, nonché nei Comuni limitrofi, afferenti ad Ambiti Territoriali diversi, aventi i seguenti requisiti:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'inserimento socio-lavorativo;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

d) licenziamento per fine appalto;

e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27 del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutor designato dal soggetto promotore;

b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.

In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis del regolamento regionale.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e dovranno, a pena esclusione, essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio.

ART. 3 - PROFILO DEI DESTINATARI DEI TIROCINI.

Destinatari dei tirocini di inclusione sono n. 6 utenti con disabilità, residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale B02 (*Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano*), aventi un'età compresa tra i 16 e i 64 anni, inoccupati e/o disoccupati al momento dell'attivazione del tirocinio.

I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione Campania del 7 maggio 2018, n. 4, che qui si intende integralmente riportato.

I tirocini si realizzeranno sulla base di un Progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale in cui saranno definiti gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Esso dovrà contenere gli Obiettivi e le attività in coerenza con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) individuati in sede di presa in carico; il settore dell'attività economica del soggetto ospitante; l'area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio; la sede operativa del TIS; gli estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste; la durata e il periodo di svolgimento con indicazione delle ore giornaliere e settimanali; l'entità dell'indennità di TIS; le modalità di monitoraggio dell'andamento del TIS.

I tirocini di inclusione avranno una durata di 10 mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 (cinquecento), comprensiva di tutti gli oneri dovuti, interamente finanziata dal Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. L'indennità di tirocinio sarà corrisposta dal soggetto promotore al tirocinante e dopo l'avvenuta attestazione rilasciata dal tutor, controfirmata dal tirocinante, e l'esibizione dei registri di presenza attestanti la quantificazione della prestazione resa. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il contratto di tirocinio, da un punto di vista previdenziale, non si configura come rapporto di lavoro subordinato, pertanto non vi è alcuna contribuzione da versare all'INPS.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile.

Gli eventi interruttivi del tirocinio non saranno conteggiati nel computo delle ore mensili di presenza necessaria per l'indennizzo del contributo.

La durata del tirocinio e il monte ore settimanale verranno indicati nel progetto personalizzato, che specificherà altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore dei tirocini, Cooperativa Sociale I.R.FO.M., nell'ambito dell'attività progettuale di competenza, è tenuto a:

a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- c) nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27 del Regolamento Regionale;
- d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.;
- e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis del Regolamento Regionale ("Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore consegna la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI) debitamente firmato dallo stesso promotore e dal soggetto ospitante, al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione") e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29 dello stesso Regolamento.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Per l'avvio del percorso di tirocinio di inclusione sociale, il Soggetto Ospitante deve:

- stipulare, con gli enti preposti all'attuazione del progetto, apposita convenzione e sottoscrivere, inoltre, anche con il tirocinante il Progetto Formativo Individuale;
- individuare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire al tirocinante, inoltre, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto personalizzato;

- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti il tirocinio comprese quelle su eventuali infortuni;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia;
- aggiornare il Registro Presenze del/i tirocinante/i;
- collaborare alla redazione del Dossier Individuale.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE.

Il beneficiario ha l'obbligo di accettare l'assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo. La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l'esclusione dall'elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Il beneficiario nella fase di svolgimento del tirocinio di inclusione si impegna a:

- sottoscrivere la documentazione prevista adempiendo a quanto in essa riportata, svolgendo le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutori e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
- collaborare con i Tutor assegnati per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

- ad attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato svolgendo le attività concordate con il tutor;
- comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare la propria attività.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

L'istanza di partecipazione dovrà essere effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, utilizzando la modulistica in allegato debitamente compilata, datata e sottoscritta.

La domanda compilata in modo leggibile, potrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 04-05-2023 secondo la seguente modalità:

A) mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it specificando nell'oggetto "*Domanda per la presentazione di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti pubblici e privati disponibili disabili per lo svolgimento di tirocini di inclusione sociale*".

L'istanza dovrà essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. Ultimata l'attività istruttoria, si procederà all'approvazione del primo elenco dei soggetti ospitanti disponibili.

È interesse dell'Azienda ampliare il numero degli organismi aderenti, pertanto, il presente avviso resterà aperto fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto "A.L.F.A." e l'elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti che ne facciano richiesta. Ciascun organismo, prima dell'attivazione dei tirocini, stipulerà, con il soggetto promotore, apposita convenzione secondo il modello indicato dalle linee guida regionali.

ART. 8 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEI SOGGETTI INTERESSATI E DI ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI

L'idoneità dei soggetti ammessi sarà valutata da apposita Commissione, nominata e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto l'Elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà la denominazione dei Soggetti Ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere il Tirocini in favore dei disabili. Il soggetto promotore andrà ad operare, quindi, il matching tra i soggetti ospitanti ed i beneficiari disabili che hanno richiesto di

svolgere l'attività di tirocinio formativo, opportunamente selezionati dall'équipe multidisciplinare, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Azienda, quale Titolare del Trattamento, tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione alle indicate finalità i dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. Possono essere inoltre comunicati a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ente determinano, l'inammissibilità o l'esclusione del destinatario alla procedura in oggetto.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 10 – NORME DI RINVIO.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare/modificare il presente avviso per motivi di pubblico interesse e/o sopravvenute valutazioni, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda comporta

l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

ART. 11 - INFORMAZIONI E PUBBLICITA'.

Il presente rende noto è reperibile sul sito dell'Azienda Speciale Consortile B02 all'indirizzo <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>. Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito: 0824/58214 o inviare una richiesta chiarimenti ai seguenti indirizzi:

PEC: aziendaconsortileb02@pec.it

Email: aziendaconsortileb02@libero.it

Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l'Ufficio di Piano dell'Azienda Speciale Consortile B02. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Benedetta Viglione, referente Area Persone con disabilità dell'Azienda.

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale B02.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

San Giorgio del Sannio, il 19/04/2023.

Il Direttore

Dott.ssa Michela Barbato